



LEGGE REGIONALE 02 aprile 2001 n. 08

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/04/2001 n. 04

Modifica articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.).

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48)

1.

L'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.) è sostituito con il seguente:

"Articolo 10

Per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della F.I.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'articolo 2458 del Codice Civile.

La Regione dispone nel consiglio d'amministrazione della F.I.L.S.E. di un numero di rappresentanti proporzionale alla partecipazione assunta nella società.

La nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio regionale.

Per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun Consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

I presidenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale sono nominati dall'assemblea dei soci.

Lo Statuto della F.I.L.S.E. stabilirà i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 aprile 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2001

___Num:0008

___Boll___Uff___Num:04

___Boll___Uff___Anno:2001